



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Prot. n. 12696

Modena, 10/07/13

A tutti i centri di spesa

**Oggetto:** *Circolare Legge di stabilita*

Con riferimento all'oggetto si segnala che l'articolo 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013") ha modificato l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 estendendo anche alle istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro Consip. Non è quindi più possibile esperire procedure autonome di acquisizione di beni e servizi laddove sia possibile aderire ad una convenzione quadro Consip. Infatti, la nuova norma è così formulata:

*"449 Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."*

Come si nota la facoltà acquistare in modo autonomo anche in presenza di una Convenzione Consip attiva, prendendo tale convenzione solo come parametro è cessata, alla luce dell'inserimento dell'obbligo d'adesione.

Diverso avviso invece è l'obbligo per le Università dell'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), infatti la Legge di stabilità con l'art. 1, comma 149, ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che attualmente così novella:

*“450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”*

Alla luce di quanto sopra si ritiene che le Università continuino ad essere escluse dall'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Infatti, detto obbligo è previsto per le "amministrazioni statali centrali e periferiche" e per le "altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" mentre le Università rimangono esclusi dall'obbligo in questione atteso il chiaro tenore letterale del primo periodo del comma 450 (... ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado...).

Tuttavia, si resta in attesa di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che tracci le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni avvalendosi in particolare delle procedure di cui al mercato elettronico

Per qualsiasi informazione in merito si prega di contattare il Dott. Stefano Perna, tel 059 2056419 email stefano.perna@unimore.it .

Il DIRETTORE GENERALE  
(RONCHETTI Dott. Stefano)

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official seal. The seal contains the text "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA" around the perimeter and "DIREZIONE GENERALE" in the center.